

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO MATTARELLO
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**

**INDICE
TITOLO I
FUNZIONAMENTO**

- Art. 1 Composizione*
- Art. 2 Competenze*
- Art. 3 Presidenza*
- Art. 4 Validità della seduta e dell'organo*
- Art. 5 Convocazione*
- Art. 6 Ordine del giorno*
- Art. 7 Svolgimento della seduta*
- Art. 8 Votazioni e deliberazioni*
- Art. 9 Verballi delle riunioni e approvazione del contenuto*

**TITOLO II
ARTICOLAZIONI**

- Art. 10 Articolazioni del collegio dei docenti*
- Art. 11 Costituzione e funzionamento delle commissioni di lavoro*
- Art. 12 Rapporti con Organi ed organismi interni ed esterni- Consiglio dell'istituzione*
- Art. 13 Nucleo Interno di Valutazione*
- Art. 14 Comitato per la Valutazione degli insegnanti*
- Art. 15 Altri Rapporti*

NORME FINALI

- Art. 16 Modifiche al regolamento e rinvio*
- Art. 17 Diffusione del regolamento*

TITOLO I FUNZIONAMENTO

Art.1 – Composizione

Il Collegio, così come previsto dallo Statuto all'art. 9 nonché dalle vigenti disposizioni nazionali e provinciali, è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Il collegio dei docenti è aperto alla partecipazione, senza diritto di voto, di altri operatori che in modo continuativo intervengono nella scuola con compiti di supporto all'intervento dei docenti e di assistenza agli studenti. Il riferimento esplicito va alle figure degli assistenti educatori e degli altri operatori educativi.

Alle riunioni del collegio dei docenti possono essere chiamati a partecipare figure esterne in qualità di esperti e consulenti.

Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa.

Art.2 – Competenze

Lo Statuto stabilisce, all'art. 10, le funzioni del Collegio dei docenti. Il riferimento va inoltre all'articolo 7 del D. Lgs. N.297 / 94 ed all'art. 24 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativo-formativa.

Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione ed all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- Cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più idoneo alla loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti;
- Formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico;
- Provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al P. I. e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
- Propone al Consiglio dell'Istituzione, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Designa i propri rappresentanti nelle Commissioni previste dalla normativa vigente e in eventuali commissioni dell'Ente locale;
- Sceglie le funzioni strumentali ad inizio dell'anno scolastico, per il necessario supporto al progetto d'istituto e valuta al termine dell'anno le relazioni presentate dai docenti referenti di progetto;
- Designa il Comitato per la valutazione del servizio dei singoli insegnanti ed i propri rappresentanti nel Nucleo Interno di Valutazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Istituzione scolastica;
- Assume le deliberazioni di cui all'art. 12 del CCPL;
- Adotta e promuove iniziative di sperimentazione e di aggiornamento

Art.3 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza dal Vicario o altro Collaboratore designato dal D.S. o dal Vicario.

In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola con riferimento a quanto previsto dal successivo art.7;
- Garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente, nel rispetto dei tempi previsti per la trattazione dell'odg;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si rendano necessari;
- Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio;
- Aggiorna la seduta a nuova data

Art.4 – Validità della seduta e dell'organo

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.

Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione. Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 5 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario disposto dal D.S. nell'ambito del piano annuale delle attività.

Il collegio viene comunque convocato di volta in volta dal D.S., confermando o variando la data in base ad eventuali sopravvenute esigenze, con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria:

- su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta;
- d'iniziativa del Dirigente Scolastico, in presenza di argomenti di particolare gravità e urgenza.

In quest'ultimo caso, in circostanze di particolare gravità e urgenza, è consentita la convocazione anche a brevissima scadenza, magari per il giorno stesso.

La convocazione ordinaria delle singole sedute, se rispetta il calendario fissato nel piano annuale, viene inviata all'albo delle singole scuole e pubblicata sul sito web dell'istituto.

Le convocazioni straordinarie o che non rispettino il calendario fissato vengono inviate anche ai singoli docenti, tramite posta elettronica.

Art. 6 - Ordine del giorno

La lettera di convocazione contiene l'ordine del giorno previsto per la seduta ed indica anche l'ora di fine lavori. Nei cinque giorni intercorrenti tra la convocazione e l'effettuazione della seduta ordinaria, è facoltà degli insegnanti - purché ne faccia richiesta scritta e firmata almeno un quinto degli aventi

diritto – chiedere l’inserzione di nuovi punti all’ordine del giorno. Quando ciò avvenga, il Dirigente scolastico inserisce i punti richiesti e ne dà comunicazione al Collegio.

In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

L’ordine del giorno delle sedute straordinarie contiene esclusivamente i punti inclusi dal Dirigente scolastico o dal gruppo di docenti che ha richiesto la convocazione, senza la possibilità di inserzione di altri punti; può prescindere dalla fissazione dei limiti orari e dall’approvazione del verbale precedente; non contiene le varie ed eventuali.

Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione.

L’inserimento di argomenti non previsti viene proposto e messo in votazione all’inizio della seduta e deve essere approvato all’unanimità.

Al termine di ogni seduta possono essere proposti ed elencati argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.

Esauriti i punti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

Qualora gli argomenti all’odg provochino una durata della riunione superiore a quella prevista nella lettera di convocazione, il collegio potrà decidere a maggioranza se continuare o se aggiornarsi ad altra seduta.

Art.7

Svolgimento della seduta

1. In apertura di seduta il Collegio dei docenti approva il verbale della seduta precedente con le modifiche ed osservazioni eventualmente proposte dai docenti.

2. Non è necessaria la lettura del verbale, che è stato esposto all’Albo e nei singoli plessi in precedenza per la consultazione, a meno che motivatamente il Dirigente, o anche un solo docente, la richiedano in tutto o in parte per la necessità di integrazioni e modifiche.

3. Sulle comunicazioni estranee all’o.d.g. di norma non si può aprire discussione né procedere a deliberazioni.

4. Il dibattito per ogni punto all’o.d.g. avviene secondo le seguenti modalità:

- proposte alternative o emendamenti;
- richieste di chiarimenti sul contenuto della proposta;
- risposta dei proponenti;
- dichiarazione di voto od osservazioni.

5. All’inizio o nel corso della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all’ordine del giorno dal Dirigente o da un docente. La richiesta viene accolta se approvata a maggioranza.

6. Il Dirigente apre la discussione sui singoli punti all’o.d.g. illustrando sinteticamente le problematiche e le proposte già note o formulate, per un tempo di norma non superiore a dieci/quindici minuti. Il docente proponente può chiedere negli stessi tempi di illustrare di persona il contenuto della sua proposta.

7. Il Dirigente scolastico ammette alla discussione e alla votazione mozioni su ogni singolo punto all’ordine del giorno, purché presentate prima che sia dichiarata conclusa la trattazione del punto stesso. Le richieste di intervento vanno rivolte al Dirigente che provvede a concedere la parola.

8. Tutti i docenti, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l’ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario (di norma non superiore ai 5 minuti).

9. Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici

minuti: tale richiesta va approvata a maggioranza dal Collegio. Sono ammesse, nella stessa seduta, complessivamente non più di due sospensioni con il limite di una sola per argomento. Nell'approvazione della richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del Dirigente.

10. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo e di conseguenza non sono consentiti commenti dopo la votazione.

11. Al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Dirigente sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se previsto, le sottopone a votazione.

12. La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del Dirigente o della maggioranza del Collegio, esaurito il tempo previsto in sede di convocazione, la riunione può essere sospesa, aggiornata o protratta per un massimo di trenta minuti.

Art.8

Votazioni e deliberazioni

1. Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone e si effettua con schede a scrutinio segreto e spoglio da parte di tre docenti nominati dal Dirigente.

2. Su decisione del Dirigente o su richiesta di un decimo dei membri del Collegio si procede alla votazione per appello nominale.

3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.

4. Ciascun docente può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore a cinque minuti. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) è riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.

5. Presupposti della validità delle votazioni sono i due elementi così definiti: quorum "costitutivo" formato dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto (50%+1); quorum "deliberativo" formato dalla maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi pertanto gli astenuti. Nel caso di due proposte fra loro alternative, sono esplesate votazioni distinte e separate; viene accolta la delibera che riceve il maggior numero dei voti validamente espressi (escluse pertanto le astensioni). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Nel caso di votazione segreta, il quorum "costitutivo" è raggiunto quando i partecipanti alla seduta sono il 50%+1 degli aventi diritto al voto; per il quorum "deliberativo" è necessaria la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli, le schede bianche e gli astenuti.

7. E' facoltà del Collegio esprimere, relativamente ai punti all'ordine del giorno, proposte di deliberazione alternative a quelle formulate dal Dirigente.

8. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una votazione in successione di ciascuna proposta solo per determinare i voti favorevoli alla proposta stessa. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti favorevoli. Il Presidente legge le proposte di delibera e le pone in votazione.

9. Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono fino a sei; 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.

Art. 9

Verbali delle riunioni ed approvazione del contenuto

1. Il verbale delle sedute del Collegio viene redatto da uno dei collaboratori del Dirigente ed in mancanza, da un altro docente nominato dal Dirigente, che svolge le funzioni di segretario.

2. La redazione dei verbali ha carattere sintetico. Sono riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le deliberazioni approvate. Il contenuto degli interventi è riportato integralmente solo nel caso in cui

l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre, entro cinque giorni, il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario.

3. Il verbale del Collegio indica l'effettiva durata della seduta ed è votato per approvazione nella seduta successiva; corredato dall'eventuale presentazione su supporto informatico e dagli allegati, è redatto entro dieci giorni dalla data della seduta, messo a disposizione in forma cartacea.

4. Osservazioni sul verbale vengono avanzate e registrate in sede di approvazione dello stesso.

5. Se per questioni legate alla "tutela della privacy" il Dirigente ritiene di non pubblicare in tutto o in parte il verbale di una seduta, esso dovrà essere letto, prima dell'approvazione, all'inizio della seduta successiva.

6. I verbali di ciascun anno scolastico sono rilegati ed archiviati in formato cartaceo a cura del Funzionario Amministrativo Scolastico.

7. Se per questioni legate alla "tutela della privacy" il Dirigente ritiene di non pubblicare in tutto o in parte il verbale di una seduta, esso dovrà essere letto, prima dell'approvazione, all'inizio della seduta successiva.

8. I verbali di ciascun anno scolastico sono rilegati ed archiviati in formato cartaceo a cura del Funzionario Amministrativo Scolastico.

TITOLO II ARTICOLAZIONI

Art. 10

Articolazioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti funziona a livello unitario e può articolarsi in sezioni – di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado e plessi.

2. Per migliorare la propria organizzazione il Collegio docenti si articola inoltre in *commissioni di lavoro* che operano secondo le modalità e con i compiti deliberati annualmente dal Collegio docenti unitario al quale relazionano in ordine all'attività svolta.

3. Per coordinare e programmare le attività sul piano disciplinare (curricoli verticali, elaborazione di prove comuni...) il Collegio si articola in *dipartimenti disciplinari*, composti dai docenti delle singole discipline o aree di apprendimento.

4. Il Collegio può inoltre deliberare di costituire altri gruppi di lavoro con incarichi specifici.

Art. 11

Costituzione e funzionamento delle commissioni di lavoro

1. Il numero e le funzioni delle commissioni vengono decisi dal Collegio all'inizio dell'anno scolastico.

2. Nella costituzione delle commissioni si avrà cura di garantire che i docenti siano presenti in misura equilibrata, anche in relazione all'impegno e al carico di lavoro delle singole commissioni.

3. Le commissioni si insediano entro 15 giorni dalla data della loro costituzione da parte del Collegio. Il coordinatore delle commissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale o, in via subordinata, un docente scelto fra i membri della commissione.

4. Il Coordinatore opera secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio e provvede alla redazione del verbale delle riunioni, che contiene l'indicazione della data della riunione, l'o.d.g., ora di inizio e di fine, i nominativi dei presenti e le decisioni prese in relazione a ciascun punto dell'o.d.g. Il coordinatore inoltre relaziona al Collegio in merito al lavoro svolto.

Art. 12 -Rapporti con Organi e Organismi Interni ed Esterni Consiglio dell'Istituzione

1. All'art. 6 lo Statuto stabilisce che i rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio dell'Istituzione siano otto.
2. Il "Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del Consiglio dell'istituzione scolastica e formativa" previsto dall'art. 22 della L.P. n. 5/2006 stabilisce che l'elezione dei rappresentanti abbia luogo all'interno di un'assemblea elettorale del personale docente.

Art. 13

Nucleo Interno di valutazione

All'art. 13 lo Statuto stabilisce che i docenti che costituiscono il Nucleo interno di valutazione siano quattro, designati dal Collegio dei docenti, tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione.

Art. 14

Comitato per la valutazione degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione degli insegnanti è costituito da quattro membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Collegio dei docenti.
2. Il Comitato è convocato dal Dirigente scolastico, che ne è il Presidente, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15

Altri rapporti

Su richiesta di Enti presenti sul territorio (Biblioteche, Comuni, Circoscrizioni...) il Collegio docenti può designare inoltre propri rappresentanti, tenendo conto della disponibilità e delle competenze necessarie.

NORME FINALI

Art. 16

Modifiche al regolamento e rinvio

1. Il presente regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei docenti.
2. Può essere modificato su proposta motivata presentata dal Dirigente o da almeno un decimo dei componenti del Collegio.
3. La proposta di modifica deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ed entra in vigore dalla seduta del Collegio successiva a quella dell'approvazione. Per l'esame preliminare delle proposte di modifica al presente regolamento, il Collegio può nominare una commissione avente potere puramente consultivo.
4. Il presente regolamento si rinnova tacitamente di anno in anno. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni anche a seguito di innovazioni legislative, fermo restando che quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

Art. 17

Diffusione del regolamento

1. E' cura del Dirigente scolastico favorire la diffusione del presente regolamento, che dovrà essere pubblicato tramite circolare, affisso nelle sale docenti dei diversi plessi dell'Istituzione ed all'albo degli Organi Collegiali e pubblicato nel sito dell'istituto.